# SENATO DELLA REPUBBLICA

# III LEGISLATURA

(N. 1980)

# DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SIMONUCCI, FIORE, BITOSSI, BOCCASSI e MAMMUCARI

#### COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 APRILE 1962

Modificazione dell'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, per equiparare il trattamento tra assicurati e assicurate nella determinazione della pensione annua.

Onorevoli Senatori. — Il presente disegno di legge si propone di eliminare uno degli aspetti più odiosi della nostra legislazione previdenziale: l'aspetto che si riferisce alla differenziazione tra l'uomo e la donna nella determinazione della pensione.

La liquidazione della pensione, infatti, viene effettuata secondo le norme contenute nell'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, che ha modificato l'articolo 12 della legge 14 aprile 1939, n. 636, e in particolare: per gli uomini, in ragione del 45 per cento delle prime 1.500 lire di contributi, del 33 per cento delle seconde 1.500 lire e del 20 per cento della rimanente parte di contributi; per le donne in ragione del 33 per cento delle prime 1.500 lire di contributi, del 26 per cento delle seconde 1.500 lire e del 20 per cento delle seconde 1.500 lire e del 20 per cento del resto.

Considerando il caso di un lavoratore e di una lavoratrice che vadano in pensione dopo aver accumulato un eguale importo di contributi, ad esempio 10.000 lire, si hanno le seguenti liquidazioni:

### per l'uomo:

| base annua .   |  | L.              | 2.676   |
|----------------|--|-----------------|---------|
| adeguate annue |  | <b>&gt;&gt;</b> | 158.990 |
| mensili        |  | >>              | 12.230  |

per la donna:

| base ar | nu  | a  |    |  | L.              | 2.338   |
|---------|-----|----|----|--|-----------------|---------|
| adeguat | e a | nn | ue |  | <b>&gt;&gt;</b> | 142.090 |
| mensili |     |    |    |  | >>              | 10.930  |

Risulta, pertanto, che alla donna, che pur ha accumulato un eguale importo di contributi, viene liquidata una pensione annua che è di 16.900 lire inferiore a quella che viene liquidata all'uomo.

Dieci anni fa, quando fu portato in discussione al Senato il disegno di legge goverantivo, che divenne poi la legge 4 aprile 1952, n. 218, si sviluppò intorno a questo problema un interessante e appassionato dibattito. Il disegno di legge governativo, infatti, riproponeva, nella determinazione della pensione, l'assurdo e anticostituzionale principio della differenziazione — sancita dalla legge n. 636 del 1939 — tra impiegati ed operai e tra uomini e donne.

Contro tali differenziazioni, che rappresentavano una offesa ai principi fondamentali della nostra Costituzione e che erano ispirate a concezioni ottusamente conservatrici, si accese una vivace e appassionata battaglia parlamentare. Quella battaglia riuscì a conseguire un risultato apprezzabile, in quanto, convinse la maggioranza dell'Assem-

#### LEGISLATURA III - 1958-62 — DISEGNT DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

blea dell'opportunità di eliminare, nella determinazione della pensione, la differenziazione tra impiegati ed operai equiparando i due trattamenti, ma non ottenne la eliminazione del diverso trattamento tra uomini e donne.

I sostenitori del disegno governativo che lo sanciva, vollero trovare la giustificazione del loro atteggiamento nel fatto che il limite di età per la pensione era fissato ai 55 anni per le donne e 60 per gli uomini.

« Mandiamo in pensione le donne alla stessa età degli uomini e daremo loro la stessa misura »: questa, in sintesi, fu la linea difensiva dei sostenitori del testo governativo.

Anche allora fu sostenuto, con dovizia di argomentazioni, che esistevano dei motivi seri che giustificavano i diversi limiti di età stabiliti per l'uomo e per la donna. Fu detto anche allora che la donna lavoratrice è spesso una sposa ed una madre la quale, dopo le ore di lavoro trascorse nella fabbrica, nell'ufficio o nella scuola, deve dedicarne altre ad un impegnativo lavoro per l'assolvimento dei suoi compiti nella famiglia. L'orario settimanale per la donna lavoratrice non è quasi mai, quindi, di 40 ore come per l'uomo, ma è di 60 e più ore alla settimana. Nessuno può negare che l'esistenza della donna lavoratrice è più dura e più logorante per l'organismo di di quella dell'uomo. Questi ed altri motivi di carattere sociale, oltre che le diverse condizioni fisiologiche, giustificano il fatto che il legislatore ha fissato in 55 anni il limite di età per la pensione alle donne.

Va ricordato, a questo proposito, che recentemente il Parlamento ha approvato una legge che riconosce ai minatori il diritto di andare in pensione a 55 anni — cioè cinque anni prima delle altre categorie di lavoratori — e questo provvedimento legislativo è stato adottato proprio in considerazione del fatto che il lavoro in miniera è particolarmente duro e logorante per l'organismo.

Altro elemento che non deve sfuggire a chi si appresta ad esaminare questo problema con l'obiettività e la serenità necessarie è quello che si riferisce al fatto che la donna lavoratrice, rispetto all'uomo, è stata ed è tuttora oggetto di un ben più duro sfruttamento. È vero che la disparità salariale si è notevolmente accorciata grazie alle vigorose lotte sindacali condotte dalle lavoratrici in questi ultimi tempi, ma non è stata ancora eliminata. La donna rispetto all'uomo — a parità di lavoro e di qualifica — ha avuto nel passato una differenza di salario che ha raggiunto percentuali che vanno dal 20 per cento nell'industria a oltre il 30 per cento nell'agricoltura.

Oggi questo scarto si è assai ridotto, ma siamo ancora ben lontani dal raggiungimento della parità salariale. E poichè i contributi previdenziali sono proporzionali al salario percepito, si deve dedurre che una donna lavoratrice per realizzare lo stesso importo di contributi di un lavoratore di eguale qualifica, ha dovuto lavorare per un periodo molto più lungo.

Onorevoli colleghi, sono passati dieci anni da quando la maggioranza governativa volle sancire, con la legge n. 218 del 1952, la odiosa differenziazione tra l'uomo e la donna nella liquidazione della pensione. Dieci lunghi anni sono passati; dieci anni caratterizzati da acuti, profondi contrasti politici e sociali. Non si può dire che nel corso di questi dieci anni molta strada sia stata percorsa sulla via dell'attuazione della nostra Costituzione repubblicana, ma qualcosa di nuovo in questi ultimi tempi sta affiorando nella realtà politica e sociale del nostro Paese. Sia pure faticosamente, sia pure confusamente, sta maturando in sempre più larghi settori della vita nazionale la consapevolezza che bisogna imboccare vie nuove per realizzare quel profondo rinnovamento democratico che è nelle aspirazioni della grande maggioranza del popolo italiano.

E una via che deve essere imboccata senza ulteriori indugi è quella che deve portarci a realizzare una radicale modificazione della nostra legislazione previdenziale; è quella che deve portarci ad un rapido

## LEGISLATURA III - 1958-62 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

superamento delle attuali, arcaiche strutture previdenziali e verso un più moderno, più razionale e più giusto sistema di sicurezza sociale. Poichè questa trasformazione del nostro sistema previdenziale non potrà avvenire che attraverso graduali riforme che potranno essere realizzate in un arco di tempo abbastanza luogo, occorre provvedere con urgenza ad eliminare le storture e le ingiustizie più appariscenti. E tra queste ingiustizie c'è indubbiamente quella che si riferisce alla disparità di trattamento nella liquidazione della pensione tra uomini e donne.

Teniamo presente, onorevoli colleghi, che, oggi, la donna lavoratrice rappresenta un fattore decisivo per lo sviluppo economico e per il progresso sociale del nostro Paese. Sono, infatti, sei milioni le donne che partecipano, oggi, al processo produttivo della Nazione.

Esaminiamo, dunque, il presente disegno di legge alla luce della realtà nuova che caratterizza il nostro Paese, esaminiamolo con l'animo sgombro da antichi pregiudizi, esaminiamolo con lo spirito di coloro che vogliono risolutamente marciare verso la piena attuazione della nostra Costituzione repubblicana.

#### DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le norme relative alla determinazione dell'ammontare della pensione annua contenute nell'articolo 12 della legge 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, sono sostituiti dalle seguenti:

« Art. 12. — L'ammontare della pensione annua è determinato, tanto per gli assicurati che per le assicurate, in ragione del 45 per cento delle prime 1.500 lire di contribuzione, del 33 per cento delle successive 1.500 lire e del 20 per cento del rimanente importo di contributo ».